



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

PRESENTAZIONE DELLA LEGGE 106/2016:

“Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.”

Il 12 Maggio 2014 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Governo Renzi pubblicò le **Linee Guida del Terzo Settore** le quali illustravano alcune proposte per definire i principali interventi e ambiti della riforma in materia di volontariato, cooperazione, associazionismo non profit, fondazioni e imprese sociali.

Dal 13 al 14 Maggio 2014 le citate Linee Guida furono poste in consultazione pubblica al fine di definire i criteri per una revisione organica della legislazione e per ottenere le opinioni ed i commenti dei principali attori del Terzo Settore, nonché dei sostenitori e degli utenti del non profit: i cittadini. Le risultanze di tale consultazione, alla quale hanno partecipato 1016 soggetti tra privati (34,4%), organizzazioni del Terzo Settore (37,5% per lo più rappresentato da cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) ed altri (7,2% composto principalmente da aziende profit, ordini professionali, cooperative di produzione, organizzazioni sindacali) furono rese pubbliche nel Settembre 2014.

Dopo tale periodo e un lavoro di stesura della prima bozza del disegno di legge delega, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, approvò il disegno di legge delega il 10 Luglio 2014, presentato successivamente alla Camera il 22 Agosto 2014.

Il testo del progetto di Riforma è passato quindi all’esame della commissione XII (Affari sociali), esame che si concluse il 31 marzo 2015. Si è, dunque, giunti alla predisposizione del testo, risultante dagli emendamenti approvati in Commissione e sul quale discusse l’Assemblea della Camera dal 1 aprile al 9 aprile 2015.

Il disegno di legge delega è, quindi, giunto in Senato ove è stato sottoposto, a partire dal 28 Aprile 2015, all’**esame della Commissione 1° (Affari costituzionali)** sino a giungere ad un testo approvato lo scorso 16 marzo 2016. L’Assemblea del Senato ha, infine, approvato, con modifiche, il disegno di legge delega nella seduta del 30 marzo 2016. Trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento così formato è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali che ne ha concluso l’esame il 19 maggio, senza l’apporto di modifiche.

Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva dalla Camera nel testo trasmesso ad essa dal Senato nella seduta dello scorso 25 maggio 2016.

L’approvazione della legge delega, come immediatamente affermato nel suo articolo 1, lascia spazio, entro 12 mesi, all’adozione di uno o più decreti legislativi, che forniranno la definitiva disciplina, probabilmente anche attraverso la redazione di uno specifico testo unico e la modifica del Libro I, Titolo II del codice civile. Gli schemi dei decreti, approvati dalla Presidenza del Consiglio entro il 19 maggio 2017, vengono inoltrati alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati per un parere non vincolante da emettere entro 30 gg. e, successivamente, vengono definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il Primo schema di decreto legislativo approvato dalla Presidenza del Consiglio e trasmesso alle commissioni, ha riguardato la riforma del Servizio Civile, ed è stato approvato il 09 novembre 2016.



Il contenuto della riforma in sintesi

L'art. 1 della legge 106/2016 introduce un nuovo soggetto giuridico che definisce "Terzo settore" e lo rende una categoria giuridica. Ne identifica i requisiti e le caratteristiche sostanziali e gli adempimenti per essere riconosciuto come tale con potenziali opportunità, ma anche alcuni vincoli per cui, chi non ne rispetta gli indirizzi ed i confini non può farne parte.

Il terzo settore è definito, nell'art. 1, dagli *"enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi"*.

Si tratta quindi di un sottoinsieme del più vasto mondo del "non profit": l'assenza di distribuzione degli utili è criterio necessario ma non sufficiente per connotare il terzo settore: occorre rispettare anche altri più stringenti criteri, quali l'identità, i valori e la mission stabiliti nei rispettivi statuti. Nello stesso articolo si delineano le modalità per il riconoscimento, la tutela e l'adozione di misure in grado di incentivare l'associazionismo attraverso la promozione dell'autonoma iniziativa dei cittadini volta allo svolgimento di attività, anche in forma associata, contraddistinte da finalità non lucrative secondo quanto previsto dagli artt. 2, 3, 18 e 118 della Carta Costituzionale.

Delimita il campo di applicazione della Legge escludendone a priori i sindacati, le organizzazioni politiche, quelle professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

Nello stesso articolo vengono configurati gli obiettivi dei decreti attuativi, che andranno emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, inoltre vengono stabiliti i principi ed i criteri generali di questi stessi decreti legislativi. L'obiettivo dei decreti sarà una drastica semplificazione e riorganizzazione dell'intero settore nel rispetto della normativa europea:

- 1) revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile;
- 2) riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relativi agli enti del Terzo settore compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, ivi compresa la realizzazione di un registro unico del Terzo Settore;
- 3) revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- 4) revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (emanato in fase di pubblicazione sulla G.U.);
- 5) Istituzione delle reti associative di II livello, revisione della normativa sui CSV e norme e misure di sostegno per il Terzo Settore;
- 6) Un decreto del Presidente della Repubblica per la definizione organica e l'organizzazione operativa della Fondazione Italia Sociale.

L'art. 2 definisce i principi ed i criteri direttivi generali presenti nella medesima Legge riprendendo innanzitutto i già richiamati articoli della Costituzione (2, 3, 18 e 118) per sancire il più ampio diritto alla libertà associativa legata alla promozione dei principi di partecipazione democratica, pluralismo, solidarietà, e sussidiarietà dei cittadini.

Vengono riconosciute e favorite la costituzione di associazioni e l'iniziativa economica privata che, secondo i requisiti della presente legge, concorre ad elevare i diritti sociali e civili del Paese.



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

Nello stesso articolo viene sancita, nel rispetto delle norme vigenti, la libertà dei singoli enti associativi di redigere i contenuti dei propri statuti per favorire il raggiungimento degli scopi sociali e delle finalità tutelando tutti gli interessi coinvolti, inoltre si richiama la necessità di una semplificazione della normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, sistematica e logica.

L'art. 3 richiama all'emanazione di uno dei predetti decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 2 che dovrebbe intervenire anche nella revisione di alcune norme del Codice Civile ed in particolare nella semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica, nel definire le informazioni minime degli statuti e degli atti costitutivi, le modalità di messa in trasparenza e di informazione dei soci e dei terzi attraverso modalità di pubblicità dei bilanci e tutti gli atti fondamentali dell'ente ivi comprese le modalità di conservazione del suo patrimonio. L'acquisizione della personalità giuridica per gli enti associativi comporta la limitazione della responsabilità patrimoniale personale in capo al legale rappresentante e agli amministratori, superando così la responsabilità illimitata, tutt'ora vigente, che si ritiene fosse un ulteriore freno allo sviluppo del settore.

Si prevede la normazione nei confronti dei terzi e dei creditori del principio di responsabilità limitata degli enti e dei loro amministratori dopo l'acquisizione della personalità giuridica. Nel medesimo decreto si dovranno prevedere le modalità per assicurare il rispetto dei diritti di partecipazione e informazione degli associati prevedendo modalità per l'impugnazione degli atti deliberativi e la limitazione alla raccolta delle deleghe nel rispetto delle prerogative assembleari.

Vengono altresì indicate le previsioni di applicazione in quanto compatibili, alle associazioni ed alle fondazioni, delle norme previste per le società a scopo di lucro di cui ai titoli V e VI del libro quinto del codice civile nel caso in cui esse svolgano attività d'impresa nonché la possibilità di procedere alla trasformazione diretta ed alla fusione tra associazioni e fondazioni così come previsto dal decreto legislativo 17/01/2003 n. 6.

L'art. 4 entra nel merito e nel cuore organizzativo dell'associazionismo rimandando ai decreti legislativi le modalità di revisione organica delle norme che disciplinano l'intero III Settore anche mediante la redazione di un codice unico del III settore che raccolga e coordini al suo interno le disposizioni legislative con l'indicazione di quelle abrogate.

L'articolo nel suo complesso stabilisce una serie di regole per la trasparenza e l'informazione, individua le attività di interesse generale di questi enti il cui svolgimento costituisce un requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa.

In particolare nel comma 1 nelle lettere a) b) e c) si indica la necessità di stabilire le disposizioni generali e comuni a tutti il III settore, la necessità di definire gli interessi generali che caratterizzano gli enti e ne costituiscono prerequisito essenziale per l'accesso alle agevolazioni fiscali la cui perduranza sarà garantita da apposite verifiche previste dalla lettera i) dello stesso articolo.

Nelle lettere d) vengono indicate come necessarie la definizione delle modalità di organizzazione, amministrazione e controllo che devono essere ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza e pari opportunità, devono prevedere il rispetto dei criteri di economicità e il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori nel rispetto delle diverse identità associative anche di tipo religioso.

Nelle lettere e), f) e g), vengono fissati alcuni limiti imprescindibili nella definizione di ente del terzo settore. In primis il divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione anche indirettamente, le modalità di tenuta dei rendiconti differenziate a seconda delle dimensioni e della diversa natura delle poste contabili nonché la possibilità di organizzare in poste differenziate la gestione delle attività d'impresa purchè non in forma prevalente ed infine le modalità di controllo interno,



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

trasparenza e rendicontazione in funzione della dimensione economica e dell'utilizzo di risorse pubbliche nel rispetto delle previsioni del decreto l.vo 231/2001 con la conseguente previsione di un regime sanzionatorio.

Nelle lettere h), i) ed l) vengono definite le garanzie per la partecipazione agli appalti pubblici, le modalità per l'effettuazione di verifiche periodiche, nonché i limiti e le modalità di pubblicità degli emolumenti e dei compensi erogati dagli enti.

Nelle lettere m) ed n) viene indicata la riorganizzazione della registrazione degli enti di Terzo Settore attraverso la creazione di un Registro Unico Nazionale che sarà tenuto presso il Ministero del Lavoro e che sarà anche strumento di registrazione obbligatoria e verificabilità dei requisiti soggettivi di ciascun ente e strumento per realizzare la trasparenza e conoscibilità dell'intero mondo dell'associazionismo anche in materia di certificazione anti-mafia. Il "Registro unico nazionale del Terzo settore", sarà suddiviso in specifiche sezioni e l'iscrizione nel Registro sarà condicio sine qua non per gli Enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati "raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni", di fondi europei, oppure che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con Enti pubblici o che intendono avvalersi di determinate agevolazioni fiscali.

Nelle lettere o), p) e q), viene valorizzato il ruolo degli enti del Terzo Settore quali agenti di programmazione territoriali degli interventi socio-sanitari, di quelli sui beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fianco delle amm.ni pubbliche anche per individuare le corrette modalità di affidamento ad essi dei servizi d'interesse generale. In tal senso verranno valorizzate le Reti associative di Secondo Livello che avranno la possibilità di rappresentazione presso i soggetti istituzionali. Infine si ravvisa la necessità di delegare l'attività di coordinamento delle Politiche di Governo, delle azioni di promozione e di indirizzo degli enti del Terzo Settore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i ministeri competenti.

L'Art. 5 individua i principi che devono ispirare una riforma organica della disciplina in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso che verrà realizzata attraverso la redazione di uno dei decreti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), in particolare dal Codice del Terzo Settore. Si parte innanzitutto dalla richiamata necessità di armonizzazione e coordinamento delle leggi del Volontariato e di quella relativa alle Associazioni di Promozione Sociale. Viene richiamata in particolare la necessità di valorizzare i principi di gratuità, democraticità e partecipazione dell'iniziativa volontaristica e di quella di promozione sociale e di protezione civile, anche attraverso la promozione dei valori in essi contenuti attraverso iniziative all'interno delle strutture scolastiche. I decreti legislativi dovranno inoltre definire ed introdurre criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa. Si profila inoltre, sempre attraverso un apposito decreto legislativo, un intervento sul ruolo dei centri di servizio per il volontariato, previsti dalla legge n. 266 del 1991 e incaricati di fornire formazione, supporto tecnico e sostegno alle piccole associazioni del territorio. I centri di servizio dovranno acquisire personalità giuridica, aprire la loro struttura associativa a tutti i soggetti del Terzo Settore, ed essere guidati da organi di coordinamento di livello regionale, ma senza che questo comporti spese a loro carico. È stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria. Essi dovranno essere costituiti con decreto del Ministero del Lavoro ed essere sottoposti a verifica annuale dei requisiti dagli organismi di controllo a ciò preposti.

Si prevede, inoltre, il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale attualmente in vigore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello.

L'art. 6 introduce, sempre attraverso un apposito decreto legislativo, e disciplina l'acquisizione del requisito di "imprese sociali" come organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono attività d'impresa «per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Le imprese sociali non potranno distribuire i dividendi, mentre per gli utili dovranno assicurare la loro «prevalente destinazione al conseguimento dell'oggetto sociale». Il Decreto dovrà indicare i settori ove sarà permesso realizzare le attività d'impresa che dovranno in ogni caso perseguire le finalità sociali, e le modalità e gli obblighi derivanti dall'acquisizione della qualifica per gli enti del terzo settore che vorranno farlo. L'articolo indica infatti tutti gli obblighi derivanti dalla realizzazione di un'impresa sociale oppure dall'acquisizione della qualifica: redazione del bilancio secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e ss. del Codice Civile, specifici obblighi di trasparenza e limiti per la remunerazione delle cariche sociali e delle retribuzioni dei dirigenti, la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati con espresso riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione, la possibilità che le amm.ni pubbliche acquisiscano cariche sociali negli organi amministrativi – con il divieto però di assumerne la presidenza, direzione o controllo – ed infine l'obbligo di nominare uno o più sindaci fin dall'atto costitutivo. Le imprese sociali saranno inoltre assoggettate obbligatoriamente alla vigilanza e revisione annuale secondo le previsioni simili a quelle delle imprese cooperative, secondo le modalità previste da un apposito decreto ministeriale. Prevista infine l'acquisizione di diritto dello status di impresa sociale per le cooperative sociali e per i loro consorzi.

L'art. 7 si occupa di vigilanza e monitoraggio degli enti del Terzo Settore: non è prevista alcuna istituzione di una nuova Authority ma i compiti di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sono affidati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con altri ministeri e con l'Agenzia delle entrate. In tale attività le funzioni di coordinamento saranno compito della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre il Ministero del Lavoro potrà coinvolgere e raccordarsi con il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Ministero del Lavoro promuove l'adozione di efficaci forme di autocontrollo affidate alle reti associative di II livello appositamente accreditate per garantire la trasparenza e la conoscibilità delle attività svolte dagli enti ad esse aderenti mentre per le piccole associazioni rimanda ai Centri di Servizio per il Servizio.

Lo stesso articolo dà mandato al Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, di predisporre le linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione dell'impatto sociale degli enti del terzo Settore.

L'art. 8, sempre attraverso l'emanazione di un decreto attuativo, viene revisionata la disciplina in materia di servizio civile istituendo il servizio civile universale della durata ricompresa tra gli 8 e i 12 mesi. I giovani potranno partecipare ai progetti (dai 18 ai 28 anni) attraverso bandi pubblici, anche se stranieri purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Viene altresì definito lo status di giuridico dei giovani ammessi al servizio civile che non instaura un rapporto di lavoro e non è soggetto all'imposizione tributaria. Quanto alle competenze, viene esplicitamente attribuita allo Stato la «funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale». Sono anche previste programmazioni triennali del servizio civile che garantiscano sia agli enti accreditati che ai volontari una copertura e un'organizzazione delle attività di più ampio



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

respiro. Inoltre viene previsto il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante la prestazione del servizio.

L'art. 9 introduce le modalità che disciplineranno le agevolazioni fiscali, e l'ottenimento dei finanziamenti, ed inoltre propone di assegnare a questi enti gli immobili pubblici inutilizzati. L'obiettivo è quello di creare un'armonizzazione della disciplina tributaria ed un sistema che premi solamente quelle realtà che effettivamente svolgono attività di interesse generale.

Nel comma 1 lett. a) definisce la revisione complessiva dell'ente non commerciale ai fini fiscali, attività che sarà connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente.

La lett. b) prevede la razionalizzazione e semplificazione della deducibilità e/o detraibilità dei conferimenti in denaro o in natura che i cittadini vorranno erogare a favore degli enti del Terzo Settore. Tali erogazioni saranno incentivate anche da apposite campagne di raccolta appositamente promosse.

La lett. c) e d) prevedono, anch'esse attraverso apposito decreto, la definitiva riforma strutturale dell'istituto del 5x1000, prevedendo sia la razionalizzazione dei criteri di accreditamento degli enti che possono ricevere il beneficio, sia la semplificazione del calcolo dei contributi spettanti agli enti del Terzo Settore per velocizzare l'erogazione di quanto spettante in base alle scelte espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre viene prevista l'introduzione degli obblighi di pubblicità e massima trasparenza sull'utilizzo dei benefici ad essi erogati, con la previsione di un regime sanzionatorio nei confronti di chi non ottempererà ai predetti obblighi.

La lett. e) prevede la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati che potranno essere applicati agli enti del Terzo settore in relazione ai parametri oggettivi che saranno previsti nei predetti decreti legge attuativi.

Nella lett. f) vengono previste due particolari misure agevolative in favore delle imprese sociali, prevedendo la possibilità di raccolta di capitali di rischio tramite strumenti informatici con l'utilizzo della rete come per le start-up innovative e particolari misure agevolative per favorire gli investimenti di capitale.

La lett. g) prevede l'abrogazione degli attuali e vari fondi previsti dalle leggi sul volontariato, associazionismo di promozione sociale e per le fondazioni con l'istituzione di un fondo unico presso il Ministero del Lavoro che finanzierà progetti e iniziative di interesse generale presentati da associazioni di volontariato, di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte al registro unico disciplinandone le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso la consultazione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Le lett. h), i) ed l) prevedono la definizione dei meccanismi di diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale che devono essere finalizzati a obiettivi di solidarietà sociale. Introducono la regolamentazione dell'assegnazione agli enti del Terzo Settore dei beni immobili pubblici e di quelli confiscati alla criminalità organizzata secondo modalità semplici e nel rispetto dei criteri di economicità, tali modalità e criteri dovranno essere utilizzati anche per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni culturali e ambientali. Inoltre si dovrà regolamentare in maniera agevolata la destinazione ed il trasferimento agli enti del Terzo Settore dei beni patrimoniali da parte di soggetti terzi.

La lett. m) prevede la revisione della disciplina delle ONLUS prevedendo una maggiore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse che non dovranno essere prevalenti rispetto alle prime. Si ribadisce il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e degli avanzi di gestione fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle fondazioni.



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

L'art. 10 istituisce la Fondazione Italia Sociale, delegandone al governo la sua definizione statutaria attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Essa avrà con un capitale iniziale di 1 milione di euro, la "Fondazione Italia sociale", allo scopo di "sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di Enti del Terzo settore". Svolgerà una funzione "sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico". Lo Statuto della Fondazione dovrà prevedere, tra l'altro, "strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare la propria attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private", anche mediante il crowdfunding. La Fondazione sarà uno strumento a disposizione del Governo anche per sperimentare nuovi modelli di welfare integrativo oltre quelli già previsti dagli interventi pubblici, svilupperà l'istituto del Microcredito e altri strumenti di finanza sociale.

Oltre a prevedere le modalità organizzative e gestionali, si prevede di applicare alla Fondazione il regime di neutralità fiscale escludendo dall'applicazione di qualsiasi tributo o diritto gli atti connessi alla sua costituzione e i successivi atti di conferimento e/o donativi effettuati da terzi o da enti pubblici.

L'art. 11 disciplina e riorganizza le risorse che sono destinate a rendere operative la legge di riforma del Terzo Settore definendone in modo chiaro e continuo la loro effettiva destinazione annua e prevedendo anche le modalità attraverso cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, potrà destinare le somme eventualmente residuali.

L'art. 12 nelle disposizioni finali, prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo di cui all'art. 7 svolte nei confronti di tutti gli enti del Terzo Settore e sullo stato di riorganizzazione del sistema di registrazione (Registro Unico).



Dipartimento Terzo Settore Cooperazione e Impresa Sociale

GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICHIAMATI DALLA LEGGE 106/2016

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 118⁽¹⁾

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)